

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 570

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COPERCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 1994

Divieto per i pubblici dipendenti e per coloro i quali amministrano la cosa pubblica, di iscrizione alla massoneria o ad altra qualsiasi associazione o struttura organizzata che richieda un giuramento, ovvero con finalità incompatibili o inconciliabili con quelle dello Stato rilevabili dalla Costituzione.

Modifiche alla legge 25 gennaio 1982, n. 17

ONOREVOLI SENATORI. - Il combinato degli articoli 54 e 98 della Costituzione, è sufficiente ad escludere, in quanto contraddittorio, che il pubblico dipendente, peraltro legato alla pubblica amministrazione da un solenne giuramento, possa contemporaneamente essere membro della massoneria o di ogni altra forma di associazione e di organizzazione che vincoli la consociazione ad un giuramento, ovvero abbia finalità incompatibili o inconciliabili con quelle dello Stato.

L'etica e la logica non concedono che si possa limitare tale esclusione ai soli dipendenti pubblici, ma, a maggior ragione, impone una fedeltà assoluta allo Stato, alle amministrazioni pubbliche e al popolo sovrano, a tutti coloro che assurgono alle più alte cariche del Governo, e delle amministrazioni stesse.

Inderogabile è quindi l'esigenza di escludere, ad opera del legislatore, la possibilità di tale realtà contraddittoria, ponendo assoluto divieto di adesione alla massoneria ad altre forme consociative equiparabili, per tutti i pubblici dipendenti per i membri del Governo ed i vertici delle pubbliche amministrazioni.

Certamente si impone un dispositivo sanzionatorio particolarmente significativo in quanto coloro che, contro i principi enunciati, intendessero associarsi con un giuramento ad una delle organizzazioni suindicate verso lo Stato, dichiarerebbero la loro infedeltà a priori, ponendo, nella migliore delle ipotesi, su un piano paritario lo Stato stesso e la massoneria.

Pertanto, l'adesione a tali associazioni, essendo comunque frutto di una libera scelta, si deve anche pretendere che vi sia la coscienza di una esclusione perpetua dai pubblici uffici, per sancire la preminenza del patrimonio sociale, e per scongiurare

infiltrazioni che renderebbero lo Stato e le pubbliche amministrazioni strumenti altrui, perdendo così la propria sovranità.

Traumatico, ma indispensabile, con l'entrata in vigore della legge, sarà il riconoscere agli attuali pubblici dipendenti consociati nella massoneria, la facoltà d'opzione, in quanto comunque resterebbero vivi i vincoli di giuramento, che, se rigettati, non garantirebbero certamente la fedeltà agli impegni etici, sociali e ai doveri nei confronti della società.

Non trascurabile pure l'ipotesi che, anche in mancanza di un giuramento, l'associazione persegua finalità incompatibili o inconciliabili con quelle dello Stato, rilevabili dalla Costituzione, e pertanto contrarie al dovere di fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione ed alle leggi.

Una particolare influenza deleteria hanno avuto nella vita del Paese le associazioni di carattere segreto in violazione all'articolo 18 della Costituzione.

Per questo si impone una sostanziale modifica alla legge 25 gennaio 1982, n. 17, tale da imporre pene più severe e da escludere categoricamente gli adepti dalla diretta interazione con i pubblici uffici; si renderebbe così contestualmente certo l'iter di verifica a carico degli stessi, oggi affidato a norme la cui applicazione spesso risulta facoltativa.

L'articolo 1, fulcro dell'intero disegno di legge, sancisce l'assoluta incompatibilità tra l'adesione alla massoneria, o ad altra organizzazione che preveda per l'associato un giuramento, e la pubblica funzione che a carattere elettivo. Lo stesso articolo prevede la condanna penale della reclusione, e, quel che più si rivelerà utile, l'interdizione a vita dai pubblici uffici.

L'articolo 2 sottolinea il reale pericolo per le istituzioni, derivante dalla presenza

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nel proprio seno di persone vincolate da giuramento ad altra entità che non sia la pubblica amministrazione e prevede pertanto il ricorso alla sospensione obbligatoria dai pubblici uffici sino al giudicato, garantendo comunque il trattamento economico, in accordo con i regolamenti degli uffici di appartenenza dell'interessato.

Si viene quindi ad esaminare, all'articolo 3, il caso in cui all'entrata in vigore della presente legge, risultassero persone in stato di incompatibilità ai sensi dell'articolo 1. Le stesse verrebbero licenziate, con garanzia dei diritti contributivi e pensionistici maturati.

Il mantenere occultata la propria posizione illegale, varrebbe a far decadere il trattamento di favore riconducendo il caso alla norma generale dell'articolo 1.

Con l'articolo 4 ed i successivi, si passa quindi ad adeguare la normativa relativa alle associazioni segrete di cui all'articolo 18 della Costituzione, così come individuate dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17, oggetto delle modifiche indicate.

In particolare si riconosce il grave danno che arreca allo Stato ed alla cosa pubblica il tentativo di gestione controllata ed indirizzata da parte di strutture capillari e tentacolari, indicandosi una pena sensibilmente più grave di quella attuale, con l'intento di

scoraggiare la costituzione e l'adesione a società segrete.

Proprio per la gravità della natura del reato e delle conseguenze, si ritiene opportuno, come nel caso dell'articolo 1, interdire a vita il pubblico ufficio soggetto da qualsiasi pubblico ufficio.

Sempre in ragione della pericolosità sociale delle fattispecie in trattazione si ritiene infine di intervenire, con gli articoli 5 e 6, sugli articoli 3 e 4 della citata legge n. 17 del 1982, al fine di semplificare le procedure e garantire la certezza dell'intervento cautelare, subordinandolo esclusivamente al dettato della legge e non a valutazioni discrezionali.

Concludendo, il varo della presente normativa viene a porre l'interesse intorno ad una delle più gravi e discusse problematiche della Repubblica; tuttavia aspettiamoci pareri contrari, dettati dall'interesse e da alcune forme di pseudocultura, ma non la reazione, se non di maniera, delle associazioni interessate, le quali per tradizione cercheranno anche questa volta di minimizzare il proprio ruolo in funzione della sopravvivenza, riducendolo, nell'immagine popolare, ad un consesso di simpaticoni, innocui, col solo vezzo del cappuccio, del grembiolino e di un rito, giusto per passare il tempo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'iscrizione alla massoneria o a qualsiasi altra organizzazione che subordini la partecipazione ad un giuramento, ovvero che abbia finalità incompatibili o inconciliabili con quelle dello Stato rilevabili dalla Costituzione, è vietata in assoluto a tutti i dipendenti pubblici, nonchè a coloro che ricoprono le cariche elettive di amministratori pubblici.

2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punito con la reclusione da tre a sei anni; la condanna comporta la decadenza dall'ufficio, incarico o mandato, e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 2.

1. I dipendenti pubblici, civili e militari, nonchè gli eletti ad amministrare la cosa pubblica, per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza alla massoneria o ad altre organizzazioni di cui all'articolo 1, vengono sospesi dal servizio sino al passaggio in giudicato della sentenza.

2. Gli stessi, per il periodo di sospensione dal servizio, vengono assoggettati al trattamento previsto per il caso specifico dai rispettivi ordini e corpi di appartenenza.

Art. 3.

1. Le persone di cui all'articolo 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge risultassero essere nelle condizioni vietati dalla legge medesima, sono immediatamente licenziate, con decreto ministeriale, fatti salvi i diritti pensionistici acquisiti.

2. A coloro che dovessero mantenere occulta la propria posizione illegittima, quando individuati, si applica la disposizione di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. L'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, è sostituito dal seguente:

«Chiunque promuova o diriga un'associazione segreta ai sensi dell'articolo 1, o svolge attività di proselitismo a favore della stessa, è punito con la reclusione non inferiore ai venti anni.

Chiunque partecipi ad una associazione segreta è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La condanna comporta l'interdizione a vita dai pubblici uffici».

Art. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 2 gennaio 1982, n. 17, è sostituito dal seguente:

«In qualunque stato e grado del procedimento, qualora non sia già intervenuto il decreto di cui al comma 1, il giudice competente per il giudizio dispone la sospensione di ogni attività associativa».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, è sostituito dai seguenti:

«I dipendenti pubblici, civili e militari, nonché coloro che ricoprono cariche di amministrazione e di governo, per i quali risulti, sulla base di concreti elementi, il fondato sospetto di appartenenza ad associazioni segrete, ai sensi dell'articolo 1, sono immediatamente sospesi dal servizio.

2. I soggetti di cui al primo comma, in caso di proscioglimento, saranno reintegrati con ricostituzione della carriera e reimmersione nello stipendio, mentre in caso di

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

condanna passata in giudicato, la pubblica amministrazione competente ha il dovere di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni secondo le leggi vigenti».

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.